



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI GEOLOGI**

VIA VITTORIA COLONNA, 40 - 00193 ROMA
TEL. (06) 68807736 - 68807737 - FAX (06) 68807742
E-mail: info@consigionazionalegeologi.it

A tutti gli
Ordini Regionali dei Geologi

LORO SEDI

Roma, 21 settembre 2010
Rif. P/CR.c/3722

CIRCOLARE N° 320

OGGETTO: Composizione dei Consigli degli Ordini territoriali – Applicazione art. 2, comma 4 del D.P.R. 165/2005.

Si rende noto, che a seguito di richiesta di parere circa l'applicabilità della norma in oggetto anche ad un Consigliere che abbia fatto parte di un Consiglio quale primo dei non eletti ed a seguito delle dimissioni di altro Consigliere e sul finire del mandato consiliare, il Ministero della Giustizia – Dipartimento per gli affari di giustizia, Direzione generale della giustizia civile, Ufficio III, con nota del 3 marzo 2010 a firma del Magistrato addetto Giancarlo Triscari, si è così espresso:

“Con riferimento alla richiesta di parere di cui all’oggetto, non può non evidenziarsi, sotto il profilo della interpretazione sostanziale, che la ratio della previsione normativa di riferimento contenuta nell’art. 2, comma quarto, del dpr 169/2005, è quella di evitare che un consigliere possa fare parte dell’organo collegiale per più di due mandati, indipendentemente dalla frazionabilità temporale di ciascuno di essi.

D’altro lato, non pare confliggente neanche una interpretazione letterale della norma, in quanto a giustificare la nomina del candidato primo dei non eletti a consigliere, a seguito delle dimissioni di altro consigliere è, per l’appunto, l’esito della procedura elettorale, alla quale comunque il medesimo ha partecipato, pur non risultando immediatamente eletto”.



IL PRESIDENTE
Pietro Antonio De Paola